



Data di pubblicazione: 13/10/2021

Nome allegato: *bozza accordo quadro.pdf*

CIG: 89235813FF;

Nome procedura: *Accordo quadro da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3*

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

BOZZA DI ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA RDO N. 2883876

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

CIG: 89235813FF

CUP: F17H21005890005

Direzione Regionale del Piemonte

Via Arcivescovado, n. 9, CAP 10121 – Torino

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

CONTRATTO

per l'affidamento dell'accordo quadro biennale per lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

CIG: 89235813FF
CUP: F17H21005890005

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott.ssa Emanuela Zambataro, nata a Rimini (FO) il 7.4.1964, in qualità di Direttore Regionale della Direzione Regionale Piemonte, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»);

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...] (indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. _____, adottata dal Direttore Regionale del Piemonte, l'Istituto ha indetto una Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3, (da qui in poi, «**Lavori**», secondo i criteri e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) in data 1 _____ è stata avviata la creazione di una RDO con numero identificativo _____;
- c) la documentazione di Gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d) a mezzo di Determina n. _____, adottata dal Direttore Regionale Piemonte, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;
- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema *AVCpass*, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo polizza fideiussoria emessa in data _____ da _____, n° _____, per euro _____, l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito garanzia assicurativa, con un massimo di € _____, n. polizza _____ rilasciata da _____;
- i) a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati l'Appaltatore costituirà, entro la data di inizio lavori, apposita garanzia assicurativa, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) con somma assicurata così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero accordo quadro
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000;
- j) le Parti, con il presente Contratto intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;
- k) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Appalto**» o «**Lavori**»: complessivamente intesa la prestazione di realizzazione del centro medico legale, oggetto di procedura;
- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- «**Certificato di Collaudo Provvisorio**»: il documento, emesso dall'Organo di Collaudo (come di seguito definito), che espone le verifiche effettuate durante le visite di collaudo, agli effetti di legge;
- «**Certificato di Collaudo Definitivo**»: il documento con il quale si intende approvato il collaudo provvisorio;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Consegna dei Lavori**»: l'attività materiale di immissione dell'Appaltatore nei Lavori oggetto del presente Appalto, agli effetti di legge e di Contratto;
- «**Contabilità dei Lavori**»: l'insieme degli atti di contabilità relativi all'intero Appalto, quale formalizzazione valida ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, e di ogni altra operazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti all'Appaltatore;
- «**Conto Finale**»: il documento che il Direttore dei Lavori (come di seguito definito), a seguito della comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'ultimazione dei Lavori, sarà tenuto a redigere al fine di rappresentare lo stato finale dei Lavori;
- «**Direttore dei Lavori**»: l'esponente della Stazione Appaltante cui compete il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto;
- «**Direttore Operativo**»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto a verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
- «**Direttore Tecnico**»: l'esponente dell'Appaltatore cui spetta l'assunzione delle decisioni e delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d'arte dei Lavori e la conformità degli stessi al progetto;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Giornali dei Lavori**»: i documenti, tenuti ed aggiornati a cura dell'impresa, presenti presso gli immobili interessati dai Lavori, sui quali annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, e tutte le ulteriori caratteristiche del singolo cantiere;
- «**Ispettore di Cantiere**»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, è tenuto alla sorveglianza dei Lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori;
- «**Ordine di Servizio**»: l'atto mediante il quale vengono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori;
- «**Ordine di Servizio di Inizio Lavori**»: l'atto col quale viene disposto l'inizio dei Lavori;
- «**Organo di Collaudo**» o «**Collaudatore**»: il soggetto individuale o collegiale deputato alle attività di collaudo di cui all'art. 18 del presente Contratto;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Registro di Contabilità**»: il documento mediante il quale la Stazione Appaltante provvede a liquidare i singoli S.A.L. (come di seguito definiti);
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**RUP**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Stabile**»: edificio in Collegno (TO), Corso Francia, n. 45;

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

- «**Stato Avanzamento Lavori**» o «**S.A.L.**»: il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che la Stazione Appaltante sarà tenuta a pagare all'Appaltatore per lo svolgimento delle proprie prestazioni;
- «**Ufficio di Cantiere**»: il luogo in cui viene conservata copia della documentazione contabile, e sono svolte tutte le necessarie attività amministrativo-contabili.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato "A": Capitolato ed elaborati progettuali:
 - a) Capitolato Speciale Appalto e Capitolato Generale di Appalto Opere Pubbliche;
 - b) DUVRI;**Allegato "B"**: Avviso di indagine di mercato e lettera di invito;
Allegato "C": Offerta Economica dell'Appaltatore.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolato speciale di Appalto.
3. In caso di contrasto tra quanto disciplinato dal presente contratto e gli allegati, avrà prevalenza quanto stabilito nel Capitolato Speciale Appalto.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3.
2. Il presente Accordo Quadro definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato "Assuntore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante").
3. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, i lavori di cui sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per la riqualificazione dei locali in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 3, da adibire a Uffici INPS.
4. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
5. L'esecuzione degli interventi deve essere effettuata secondo buona tecnica, le regole dell'arte e nel rispetto della normativa e linee guida di riferimento.
6. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze, anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
7. L'Assuntore potrà svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante, esclusivamente gli interventi manutentivi espressamente concordati e ordinati dal direttore dei lavori.
8. Con la stipula dell'accordo quadro, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere l'esecuzione di tutti gli interventi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo stesso, entro il limite massimo di importo economico presunto e previsto per il periodo di validità dell'accordo stesso.
9. Le caratteristiche, le tecniche di lavorazione e le indicazioni di dettaglio in merito ai materiali e alle tecniche realizzative da adoperarsi in sede di esecuzione dei Lavori sono dettagliatamente descritte nella Lettera di Invito, nel Capitolato e negli elaborati progettuali allegati al presente Contratto.
10. La durata del presente accordo quadro è fissata in **365 (trecentosessantacinque)** giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo.
11. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente capitolato.
12. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta. Tali lavori dovranno essere comunque ultimati entro un periodo di 30 giorni lavorativi.
13. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dei Lavori)

1. Prima dell'inizio dei Lavori, l'Appaltatore nomina un Direttore Tecnico al fine dello svolgimento degli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei Lavori.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

2. Il Direttore dei Lavori, nell'espletamento delle proprie funzioni, sarà coadiuvato da soggetti incaricati che dovranno essere presenti presso lo Stabile in cui saranno svolte le prestazioni dell'Appalto.
3. L'appalto è stabilito a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice, comprendendo essenzialmente gli interventi di manutenzione edile ed affine, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codice).
4. Gli importi netti massimi dell'Accordo quadro (interventi e costi della sicurezza), per il periodo contrattuale indicato all'art. 2, ammontano a:

descrizione delle opere	Categoria	Classifica	%	Importo	Subappaltabile
EDILI	OG1	III	70%	€ 959.151,90	SI
IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	OS28	I	15%	€ 205.532,55	SI
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E RETE DATI	OS30	I	15%	205.532,55	SI

5. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo non è ribassabile, sono stati stimati per un valore presunto pari al 2,00% dell'importo dei lavori eseguibili e verranno definiti in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento; restano salvi i casi particolari di lavorazioni, con rischi specifici che potranno essere valutati dal direttore dei lavori su specifica richiesta dell'impresa.
6. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non è ribassabile, rientrano nel valore del 2% di cui al punto 3, restano salvi casi che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d'opera dal direttore dei lavori.
7. I costi della sicurezza relativi alla pandemia da COVID 19 in corso non ribassabili (cartellonistica, dispenser, sanificazioni, DPI e quanto previsto nelle normative attualmente in vigore) sono valutati nell'ordine del 1,5% dell'importo di ogni singolo ordinativo e saranno remunerati fino al perdurare della suddetta pandemia che sarà stabilita da apposite norme di legge.
8. Le lavorazioni costituenti l'intervento oggetto dell'Appalto (servizi di manutenzione ovvero lavori edili di modesta entità) rientrano nelle seguenti categorie:

Demolizioni

- ricerca, sezionamento e stacco degli impianti a servizio dei locali
- demolizioni di controsoffitti
- rimozione di impianti elettrici-trasmissione dati-fonia, di sicurezza e rilevazione fumi e loro componenti
- rimozione fan coils e componenti
- rimozione componenti idraulici
- demolizioni di tramezze in muratura o similare e tramezze arredo o simili
- demolizioni controsoffitti
- demolizioni pavimenti e sottofondi (o loro parti) ovvero piastrelle e sottofondi dei servizi igienici
- demolizioni manufatti vari
- rimozione porte e finestre
- rimozione di arredo
- smaltimenti delle risulite

Nuove opere

- fornitura e posa di nuove finestre di forma e con finiture uguali alle esistenti
- realizzazione di controsoffitto fono assorbente
- installazione impianto video camere

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

- realizzazione di impianto elettrico di forza e di illuminazione con relative passerelle in controsoffitto e cavidotto o scanalature in muratura
 - realizzazione di impianto fonia e dati
 - realizzazione di punto elettrico e TD per postazione di lavoro a parete
 - realizzazione impianto di rilevazione di fumo e allarme
 - realizzazione di impianto di allarme esodo
 - fornitura e messa in opera di apparecchi illuminanti a Led
 - sostituzione dei fan coils
 - realizzazione di tramezze in muratura, in vetro e similari, complete di porte
 - realizzazione di parti di pavimenti
 - levigatura di parti di pavimenti
 - Rifacimento completo dei servizi igienici: rifacimento dell'impianto idraulico, degli scarichi, delle piastrelle dei pavimenti e dei muri verticali.
 - Installazione di nuovi serramenti
 - Tinteggiature generali e finiture di tutti i locali.
 - Assistenza tecnica fornita da professionista specializzato per rilievi, elaborati progettuali costruttivi, prove sugli impianti o strutturali e certificazione degli impianti da realizzare o realizzati, certificazione impianti, attestati di diagnosi o certificazione energetica.
9. All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:
- Contratti applicativi dell'Accordo Quadro, di singoli "Ordinativi".
10. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro scaturirà quindi dalla somma dei singoli ordinativi e potrà a fine contratto anche essere inferiore all'importo massimo presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Assuntore.
11. Il valore dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a emettere Ordinativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa il minimo garantito.
12. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei singoli Ordinativi.
13. Per ogni intervento ordinato all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, con conseguente revisione dell'importo e della durata.
14. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
15. Nell'importo dell'appalto, composto di più interventi singoli, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le documentazioni, verifiche tecniche e le eventuali certificazioni di settore o attinenti.
16. Sono compresi inoltre tutti gli allestimenti e apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, e per gestire le interferenze con le sedi e agenzie INPS.
17. L'Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
18. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura. L'importo per i lavori a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzi di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore, moltiplicati per le quantità misurate, oltre agli oneri della sicurezza e, se dovuti, agli oneri connessi all'attuale emergenza sanitaria;
19. I prezzi di riferimento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, saranno desunti dai seguenti listini:
- a) Prezziario DEI "Recupero ristrutturazione manutenzione";
 - b) Prezziario DEI "Impianti tecnologici" (MO degli impianti Idro-sanitari);
 - c) Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte.
- I prezzi si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzi aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei prezzi verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.
20. Alla ditta potrà essere richiesta la fornitura di altri prezziari i cui costi saranno rimborsati applicando le modalità sotto riportate.
21. I prezziari di cui ai punti a-b-c-, alla firma del contratto, dovranno essere forniti dall'aggiudicatario in numero di una copia oltre ad una copia per ogni prezziario in formato elettronico e saranno rimborsati nel corso del primo Stato Avanzamento Lavori dietro presentazione di fattura.
22. Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti a cura della ditta dovranno essere così calcolati:

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

- A. alla singola voce del listino va applicato il ribasso d'offerta;
- B. i prezzi unitari, al netto del ribasso, di cui al punto A), vanno moltiplicate per le quantità delle singole lavorazioni,
- C. alla somma delle singole lavorazioni di cui al punto B) vanno sommati i costi della sicurezza.
23. Per quanto riguarda il calcolo della mano d'opera, il ribasso offerto verrà applicato alla differenza tra il costo della mano d'opera compresi gli utili di impresa ed il costo della mano d'opera pura.
24. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nel listino di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi per la definizione di nuovi prezzi unitari o desumendo tali prezzi unitari da altri listini ufficiali di enti pubblici.
25. Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai Prezzari di cui sopra. Solo in caso di interventi richiesti in regime di urgenza o in caso di prestazioni rese in orario notturno (dopo le 22:00) o in giornate festive, il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 20%.
26. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa anche la movimentazione del personale per raggiungere i luoghi in cui eseguire le attività ordinate.
27. I preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione predisposti dall'Assuntore dovranno essere preliminarmente approvati dalla Direzione Lavori che predisporrà l'emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento.
28. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
29. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all'interno e all'esterno dell'area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera
30. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti vinil-amianto, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTR).
31. Sono a carico dell'Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
32. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.
33. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tutti i permessi necessari, prima della realizzazione dei Lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (consorzi, privati, enti locali e territoriali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai Lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente ai Lavori, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
34. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
35. Tutti i Lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nel Capitolato e secondo le prescrizioni fornite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori, nei termini e alle condizioni stabiliti nei relativi Ordini di Servizio.
36. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri ausiliari, e il coordinatore in materia di salute e di sicurezza vorranno impartire durante l'esecuzione del Contratto.
37. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente agli impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto, nel Capitolato e negli elaborati progettuali, e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL etc.
38. L'Appaltatore dovrà provvedere altresì all'accantonamento di materiali, per la successiva manutenzione del fabbricato, nella misura e con le modalità concordate con la Direzione Lavori.
39. L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi e delle risorse umane che siano necessari per la diligente esecuzione dell'Appalto, o semplicemente opportuni, rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
40. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del Contratto, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione dei Lavori e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato, nei relativi allegati e nelle disposizioni di legge.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

41. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
42. Tutto il personale che accederà alle aree di cantiere dovrà essere dotato di green pass.
43. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione dei Lavori, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
44. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
45. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato e negli altri atti contrattuali, sono a carico dell'Appaltatore:
 - l'approntamento di tutti i mezzi, opere provvisorie che il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari al fine di evitare rallentamenti alle attività lavorative in corso;
 - la pulizia generale dei locali, e la custodia di tutte le opere fino alla loro definitiva consegna all'Istituto (all'atto della compilazione del Verbale di ultimazione dei Lavori, dovranno pertanto risultare perfettamente puliti e lucidi pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, soffitti, pareti, vetri, etc.);
 - la custodia e guardiania del cantiere e dei materiali in esso presenti;
 - la sostituzione e/o la riparazione degli oggetti sottratti e/o danneggiati fino alla avvenuta ultimazione dei Lavori;
 - le prove, le esperienze ed i saggi che verranno, nel corso dell'esecuzione dei Lavori, ordinati dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore al fine di controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e/o da impiegarsi nei Lavori;
 - la disponibilità del passaggio ed il libero accesso al cantiere da parte del personale di altre Imprese che eseguono Lavori per conto dell'Istituto;
 - l'effettuazione di un congruo numero di fotografie relative all'*ante operam* (almeno n. 5 foto) e allo stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento (almeno n. 30 foto per ogni SAL), nonché in relazione a tutte le opere che non saranno più visibili al completamento dei Lavori;
 - la realizzazione di disegni definitivi di quanto realizzato, sia dal punto di vista edile che impiantistico, da produrre in doppio originale cartaceo a fine Lavori, oltre alla medesima documentazione in formato digitale .doc e .dwg per le parti grafiche.
46. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni ivi previste.
47. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
48. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei Lavori secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'intera documentazione di gara.
49. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
50. L'Appaltatore è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'Ufficio della Direzione dei Lavori, o comunque presso la sede della Stazione Appaltante.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. Il Direttore dei Lavori oggetto del presente Contratto è il _____.
2. Il Direttore dei Lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i Lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al presente Contratto.
3. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di Direzione dei Lavori, e interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del presente Contratto.
4. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
5. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

- c) provvedere alla segnalazione al R.U.P., dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni di cui all'art. 105 del Codice;
6. L'Appaltatore dovrà recarsi presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore indicate, al fine di ricevere le istruzioni necessarie al regolare svolgimento dei Lavori, collaborare alla stesura della contabilità, e sottoscrivere tutti i documenti contabili necessari, nel rispetto del presente Contratto e della normativa vigente.
 7. Il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri delegati, impartisce le disposizioni necessarie attraverso Ordini di Servizio da redigersi in duplice copia, sottoscritti dallo stesso Direttore, e trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
 8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione agli Ordini di Servizio.
 9. Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli Ordinativi di esecuzione, potranno interessare qualsiasi tipologia di intervento inerente i servizi o lavori per la manutenzione edile ed affine degli immobili.
 10. Trattandosi di interventi di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
 11. Gli interventi saranno realizzati con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.
 12. L'Assuntore, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
 13. In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante formulerà all'Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento; l'ordinativo in caso di interventi ordinari precede l'esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di interventi urgenti, l'ordinativo sarà formalizzato a ratifica (l'ordinativo a ratifica dovrà essere emesso entro 3 giorni dalla richiesta che dovrà essere emessa in forma tracciabile scritta tramite email. La richiesta di intervento dovrà essere allegata all'ordine a ratifica).
 14. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come "interventi manutentivi ordinari" o "interventi manutentivi urgenti".
 15. In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalità operative saranno le seguenti:
 - la Direzione Lavori trasmetterà all'Assuntore tramite MAIL un'apposita segnalazione di intervento;
 - l'appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di sopralluogo o propria valutazione, provvederà a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali;
 - la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Operativo/Lavori, redigerà apposito Ordinativo firmato che sarà inviato tramite mail alla Ditta e per conoscenza alla direzione provinciale in cui eseguire i lavori;
 16. Tale ordinativo si intende automaticamente accettato dall'impresa a comunicazione avvenuta, salva formale risposta dell'impresa in merito ad eventuali modifiche da apportare da inviare al DL/DE entro 24 ore dalla data della comunicazione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
 17. Ad ultimazione di ogni singolo intervento la ditta, dopo l'acquisizione della firma e timbro INPS della sede dove ha eseguito l'intervento da apporre sul medello "Ordinativo", trasmetterà il medesimo per @mail alla Direzione Lavori. Tale documento firmato dal referente INPS sarà il presupposto per la contabilizzazione degli interventi.
 18. In caso l'ordinativo non sia restituito alla Direzione lavori completo di quanto richiesto (firmato referente INPS del posto) non sussisteranno i presupposti per la contabilizzazione di quanto eventualmente vantato dalla ditta.
 19. La ditta, entro il 30 di ogni mese, dovrà trasmettere alla Direzione Operativa/lavori un report informatico (in forma EXCEL) firmato digitalmente contenente:
 - l'elenco degli ordinativi ricevuti con i rispettivi identificativi
 - l'importo del preventivo
 - data di inizio e fine intervento
 - l'importo da contabilizzare
 - residuo economico in base agli ordinativi emessi
 - l'importo degli interventi liquidati
 - residuo delle somme disponibili.
 20. L'Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordinativo o nei termini prescritti nello stesso ordinativo, la durata dell'intervento decorrerà dal termine di inizio lavori.
 21. Il giorno successivo all'ultimazione dell'intervento l'Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore operativo/lavori o suoi assistenti sull'ultimazione stessa.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

22. Il Direttore Lavori, o suoi assistenti, per gli interventi acquisirà dalla Sede INPS referente conferma scritta dell'intervento avvenuto; per interventi di maggiore complessità il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabilità.
23. Costituisce elemento fondamentale del contratto l'organizzazione aziendale per garantire la gestione e le tempistiche delle fasi amministrative/contabili con le modalità e le scadenze sopra indicate.
24. In caso di interventi urgenti, è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite mail o telefonica da parte del Direttore Lavori o assistenti.
25. Tali interventi dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro; devono avere inizio entro e non oltre 3 (tre) ore dalla richiesta tramite mail o telefono; gli interventi che scaturiscono da situazioni di pericolo o da esigenze di prevenire danni sul patrimonio immobiliare (crolli, perdite idriche con possibili allagamenti, sistemi di chiusura degli stabili e degli uffici in avaria, calamità naturali che richiedano interventi di protezione e prevenzione ecc.) devono essere garantiti anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario notturno.
26. La successiva formalizzazione dell'Ordinativo in forma scritta, previo contraddittorio per l'esatta quantificazione delle prestazioni rese, seguirà le modalità degli interventi ordinari, con il consuntivo in luogo del preventivo e dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.
27. Ai sensi del comma 7, l'Assuntore dovrà provvedere all'elaborazione dei preventivi dettagliati/computi metrici estimativi dettagliati necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
 - essere redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti di vigenza;
 - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e allestimenti necessari.
28. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica.
29. L'Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
30. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, saranno valutati caso per caso in contraddittorio con il Direttore Operativo/lavori tramite la presentazione dei preventivi relativi ai costi da sostenere.
31. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta d'Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze manutentive.
32. Nell'ordinativo ordinario, sarà indicato entro quanto tempo la ditta dovrà completare le lavorazioni richieste, fermo restando l'inizio stabilito secondo le modalità previste dal comma 7.
33. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà:
 - la classificazione del tipo d'intervento ("ordinario" o "urgente");
 - la descrizione e la localizzazione dell'Intervento da eseguire o eseguito se intervento urgente;
 - il preventivo fornito dalla ditta e accettato dal Direttore Operativo/lavori;
 - per gli interventi ordinari la durata prevista per l'esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione dell'Intervento.
 - Lo spazio per la firma del Direttore provinciale/referente di sede ed eventuali note.
34. In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 12 dovrà avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l'esecuzione dei lavori e comunque entro 3 giorni dalla loro ultimazione.
35. L'Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termini stabiliti con l'Ordinativo di esecuzione (inizio entro 2 giorni o come concordato con il direttore Operativo/Lavori e durata in giorni come prescritto nell'ordinativo trasmesso). Qualora i Lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall'Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordinativo i lavori non siano completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio immediato dei lavori o l'esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l'ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
36. Trascorso inutilmente anche tale termine, i Lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con eventuale diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.
37. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo e di tutti i materiali o mezzi e attrezzature necessarie per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

38. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea su più stabili siano essi ordinari e/o urgenti; l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi.
39. Il Direttore o responsabile tecnico incaricato dalla ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti o regolarmente inquadrare;
40. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell'appalto devono indossare il tesserino di identificazione e relativi DPI;
41. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l'elenco degli operai dipendenti o regolarizzati nelle forme concesse che eseguiranno gli interventi manutentivi (l'autorizzazione all'accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in tale elenco)

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto il numero di telefono ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____, e di posta elettronica _____, inoltre si impegna a comunicare un numero di reperibilità di tipo mobile (cellulare) per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni previsti nel cantiere, con la loro ubicazione all'interno dell'area dell'intervento richiesto;
 - b) disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, così come previsti dalla legge, nonché idonei a garantire elevati livelli di esecuzione dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Direzione dei Lavori;
 - e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - f) consentire all'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - g) collaborare nelle attività di collaudo, secondo le prescrizioni di legge;
 - h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - i) osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore Operativo presente presso il cantiere, di cui all'art. 10.
3. L'Appaltatore, a norma dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. L'importo dell'accordo quadro è complessivamente pari ad € € **1.370.217,00, (euro unmilione trecento settantamila duecento diciassette e centesimi zero zero) IVA esclusa**, come risultante dall'Offerta Economica formulata dall'Appaltatore, determinato sulla base dei valori delle singole lavorazioni, come indicati nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 2.
2. La remunerazione delle attività di cui si compongono i Lavori avverrà a misura.
3. La contabilità sarà eseguita dai Direttori lavori a misura in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa.
4. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito trimestralmente (ogni 3 mesi) in riferimenti agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti.
5. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
 - a. 0,5% sull'importo netto progressivo a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
 - b. 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato:
 - a. all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b. all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
 - c. all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - d. al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.
9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all' INPS, Direzione Regionale del Piemonte usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
10. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà esporre l'oggetto dei lavori e il relativo SAL, il prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e al certificato di pagamento. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
11. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*".
12. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
13. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall'art. 113 *bis* del Codice. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
14. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
15. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
16. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
17. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente sono i Sig.ri.
18. In riferimento ai commi 22 e 23 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
19. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

20. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione dei lavori.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
3. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa dell'esecuzione dell'Appalto, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o dei soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, l'Appaltatore rimane responsabile del suo comportamento e della disciplina nei confronti del Direttore dei Lavori (o dei suoi ausiliari), della sua capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i Lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all'antifortunistica e all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.
6. Ove i Lavori debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore:
 - ✓ tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - ✓ l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, apposta garanzia mediante polizza assicurativa emessa in data.
8. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
11. Per la durata di anni 2 a far tempo dalla data di approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore garantisce la Stazione Appaltante contro i vizi e difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Ciò anche nel caso che l'Appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti. Per tale durata, anche ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è tenuto a provvedere immediatamente alle prove, alle riparazioni, alle sostituzioni di parti difettose ed a tutte le altre prestazioni che gli vengano richieste in conseguenza di vizi e difetti riscontrati.

Art. 9 (Consegna dei Lavori)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla Consegna dei Lavori, comunicando all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei Lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei Lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette copia del relativo verbale al RUP.
4. Qualora la Consegna dei Lavori avvenga in ritardo rispetto al termine comunicato dalla Stazione Appaltante per fatto o colpa della medesima, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal presente Contratto.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.
6. Se richiesto dal Direttore dei Lavori, sarà compito dell'impresa fornire e compilare giornalmente il Giornale dei Lavori, che sarà sottoposto alla verifica e alla firma del Direttore dei Lavori durante gli accessi al cantiere.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione dei Lavori a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni dell'interruzione dei Lavori;
 - b) lo stato di avanzamento dei Lavori;
 - c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa dell'esecuzione, le medesime opere possano essere continuate e ultimate senza oneri eccessivi;
 - d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nel cantiere al momento della sospensione.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori.
8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all' A.N.AC..

Art. 11 (Contestazioni tra Istituto e Appaltatore)

1. Il R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di contestazioni sollevate dal Direttore dei Lavori, anche su indicazione o proposta dei Direttori Operativi, o dall'Appaltatore in relazione a aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, convoca le Parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. L'Appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi alla decisione del R.U.P., salvo il diritto di iscriverne riserva nel primo Registro di Contabilità utile, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, una copia del verbale sarà trasmessa all'Appaltatore per le sue osservazioni, da comunicare al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
5. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori della contabilità generale.

Art. 12 (Contabilità dei Lavori)

1. La Contabilità dei Lavori avverrà secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che seguono, e per quanto non

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

espressamente previsto si rinvia alle normative vigenti.

2. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento, anche tramite i propri ausiliari, all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei Lavori, e non potrà distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate (anche se terminate), senza l'autorizzazione scritta della Direzione Lavori.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
4. Nello specifico, l'accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa dovranno avvenire contemporaneamente al loro verificarsi, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'Ufficio di Direzione Lavori sia in grado di:
 - a) rilasciare prontamente gli Stati d'Avanzamento dei Lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) controllare lo sviluppo dei Lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o appuri che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
6. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile e nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
7. La tenuta dei suddetti documenti è affidata anche ai soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori, cui spetta di eseguire la misurazione e di determinare la classificazione delle lavorazioni. La responsabilità della custodia di tale documentazione è sempre in capo al Direttore dei Lavori.
8. I soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori hanno l'obbligo di verificare i Lavori, certificarli sui Libretti delle Misure con la propria firma, e curare che i Libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure.
9. La contabilità dei Lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e in quelli che seguono.
10. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai Lavori e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. 207/10, richiamato dall'art. 216, comma 4, del Codice, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.
11. Nei casi di cui al precedente comma 10, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante l'assunzione di prezzi dedotti dai "Prezzi informativi dell'edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione (e relativi Impianti) – DEI Roma, tipografia del Genio Civile" edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle Offerte e già comprensivi degli oneri per spese generali ed oneri dell'Affidatario, il tutto depurato del ribasso percentuale di Offerta, fermo restando che le stesse variazioni potranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
12. La contabilizzazione delle opere e delle forniture, di cui al precedente comma 11, verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di Contratto.
13. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali Lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
14. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 10, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 11, con le relative quantità.

Art. 13 (Riserve dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. L'Appaltatore è tenuto a firmare il Registro di Contabilità, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, lo stesso sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.
4. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della sua formulazione, l'Appaltatore sarà tenuto ad esplicitare le proprie riserve, a pena di decadenza, nel

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

termine di 15 (quindici) giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

5. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Qualora il Direttore dei Lavori ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, e non consenta per l'effetto alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorrerà in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere all'Appaltatore.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nel termine di cui ai precedenti commi, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.
9. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 (Stati di Avanzamento Lavori)

1. Ai fini dell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto di cui al precedente art. 7, il Direttore dei Lavori redige lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite fino al momento della sua redazione.

Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei Lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei Lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 16 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell'Appaltatore)

1. Il Direttore dei Lavori compila entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei Lavori il Conto Finale e la corrispondente relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del Lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente tutto quanto previsto all'art. 14, comma 5, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
2. Il RUP, ricevuta tale documentazione, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
3. L'Appaltatore, all'atto della firma del Conto Finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei Lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, tranne quelle per le quali sia intervenuta la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo Codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
4. Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine di cui al precedente comma 2, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, lo stesso Conto è da considerarsi definitivamente accettato.
5. Firmato dall'Appaltatore il Conto Finale, o scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal Direttore Regionale su proposta del RUP.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), c) e comma 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, l'Istituto provvederà altresì alla pubblicazione necessarie.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
6. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Lavori ancora da eseguire.

Art. 18 (Attività di collaudo)

1. L'Istituto sottopone le attività di cui al presente Contratto a Collaudo, ai sensi degli artt. 102, comma 8, e 216, comma 16, del Codice, al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
2. L'attività di Collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il Collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Gli accertamenti e le verifiche, effettuati nelle visite di sopralluogo, in ogni caso, al termine delle operazioni, anche in relazione ai singoli siti in cui sono eseguite le singole prestazioni, debbono risultare nel certificato di Collaudo da inviare all'Istituto.
4. L'attività di collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
5. L'Istituto si riserva la possibilità di stabilire diverse e più specifiche previsioni in materia di Collaudo delle relative opere, in ottemperanza alle previsioni normative.
6. L'Istituto dalla data di ultimazione dei Lavori, ovvero dalla data di Consegna dei Lavori in caso di Collaudo in corso d'opera, nomina un Organo di Collaudo, secondo le modalità di cui all'art. 216, del d.P.R. 207/10, richiamato dall'art. 216, comma 16, del Codice.
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 219 del predetto d.P.R. 207/10, il Collaudo dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione di tutti i Lavori.
8. Della visita di Collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e ai principali estremi dell'Appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Collaudo;
 - b) il giorno di ciascuna visita di Collaudo;
 - c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
9. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'Organo di Collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
10. I processi verbali, oltre che dall'Organo di Collaudo e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
11. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'Organo di Collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
12. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'Organo di Collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
14. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di Collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
15. Tenuto fermo quanto previsto agli artt. 225-228 del d.P.R. 207/10, richiamati dall'art. 216, comma 16, del Codice, e

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

ultimare le operazioni di cui ai commi precedenti, l'Organo di Collaudo, qualora ritenga collaudabili i Lavori, emette il Certificato di Collaudo, che deve contenere:

- a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'Appalto e l'esito di realizzazione dei Lavori, indicando puntualmente gli elementi di cui all'art. 229, comma 1, lett. a), del d.P.R. 207/10;
 - b) il richiamo e allegazione degli eventuali verbali di visita in corso d'opera;
 - c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
 - d) la sintesi delle valutazioni dell'Organo di Collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
 - e) la certificazione di Collaudo.
16. Nella redazione del Certificato, l'Organo di Collaudo dovrà:
- a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
 - b) determinare la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
 - c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'Appaltatore;
 - d) attestare la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
17. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, il certificato di Collaudo – con carattere provvisorio – assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Detto certificato si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
18. Qualora nel biennio di cui al precedente comma dovessero emergere vizi o difetti nei Lavori oggetto dell'Appalto, il RUP provvederà a denunciare – entro il medesimo periodo – il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dei Lavori; in tal caso proporrà all'Istituto di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'Appaltatore è tenuto a rilasciare la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
19. Nel caso in cui l'Organo di Collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del d.P.R. 207/10.
20. Il Certificato di Collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, che dovrà firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma lo stesso Appaltatore potrà aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
21. L'Organo di Collaudo riferisce al RUP del procedimento sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al Certificato di Collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Art. 19 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere (intese per ogni singolo ordinativo), Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi "ordinari", verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo.
2. I ritardi sull'ultimazione degli interventi ordinari e i ritardi sull'inizio degli interventi urgenti saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Operativo/Lavori e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte alla stazione appaltante dal responsabile del procedimento in sede di stato finale.
4. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi
6. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti dal Capitolato Speciale di appalto, potrà essere subappaltata nella misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale.
3. L'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ovvero iscrizione in albi specializzati;
 - c) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, in particolare, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposta istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
11. L'affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
12. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
13. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
14. La Stazione Appaltante, di regola, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, comunque sempre nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
15. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'INPS, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

16. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'INPS sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
17. In ogni caso, nulla ostando, l'Appaltatore dovrà provare l'integrale pagamento del Subappaltatore entro la redazione del saldo finale.
18. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
19. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 21 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Lavori eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in cantiere. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.
3. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i Lavori e ne effettuerà il Collaudo.
4. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.
5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai cantieri gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e dovrà mettere i medesimi cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 23 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei Lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. L'Organo di Collaudo procede a redigere il Verbale di accertamento tecnico e contabile di cui al Codice. Con apposito verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri Documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 24 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - f) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
 - g) qualora, ai sensi del precedente art. 9, l'Appaltatore non si presenti alla data stabilita per la redazione del verbale di Consegna dei Lavori;
 - h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
 - j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - l) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - m) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - n) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità dei Lavori entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - o) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

q) Perdita dei requisiti tecnici economici - SOA

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 25 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell'art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Art. 26 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 27 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 28 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori;
 - per il certificato di verifica di collaudo;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 29.
11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 20.

Art. 30 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Arch. Francesco Ari, in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R..
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 31 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 32 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è l'Arch. Francesco Ari in qualità di RUP;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - d) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - e) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - h) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
 3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
 4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
 5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
 6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 34 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO



Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta all'affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con un unico operatore, per l'affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica per la manutenzione ed adeguamento dell'immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 3

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalità generali di esecuzione dei Lavori; Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Consegna dei Lavori), Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 11 (Contestazioni tra Istituto e Appaltatore), Art. 12 (Contabilità dei Lavori), Art. 13 (Riserve dell'Appaltatore), Art. 14 (Stati di Avanzamento Lavori), Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori), Art. 16 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell'Appaltatore), Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 18 (Attività di collaudo), Art. 19 (Penali), Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 21 (Recesso), Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 23 (Risoluzione del Contratto), Art. 24 (Clausole risolutive espresse), Art. 25 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 26 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 27 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 28 (Lavoro e sicurezza), Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 31 (Spese), Art. 32 (Foro competente), Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 34 (Varie).

Torino,

L'APPALTATORE

